



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 80

Prot. n. 8316

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) del 14 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF),

EMANA

Il seguente Regolamento:



Regolamento del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF)

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "Statuto", il testo dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per "Regolamento dei Dipartimenti", il "Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti", emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, e 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), istituito con delibera congiunta Senato Accademico - Consiglio di Amministrazione del 17/05/2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3

(Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento GESAAF ha la propria sede amministrativa in Piazzale delle Cascine, 18, 50144 Firenze.

Art. 4

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall'art. 26, comma 1, dello Statuto e dall'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.



Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori, al personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento e agli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i tirocinanti, gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, e, in genere, i frequentatori iscritti nell'apposito registro di Dipartimento, nonché gli studenti coinvolti in attività didattiche e di ricerca.
2. Può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei Centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, per specifiche esigenze può autorizzare l'accesso alle strutture e ai servizi del Dipartimento a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività, specificando gli eventuali obblighi assicurativi e l'entità e l'attribuzione di eventuali oneri a carico del Dipartimento.

Art. 6

(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in Sezioni, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Con Riferimento all'art. 26, comma 7 dello Statuto, le Sezioni sono funzionali a esigenze organizzative e di ricerca, ma non dispongono di strutture e servizi dedicati.
4. Le Sezioni costituiscono l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della componente docente della Giunta.
5. Alle Sezioni aderiscono almeno 10 docenti tra professori e ricercatori.
6. Ogni professore o ricercatore può aderire ad una sola Sezione.
7. Professori e ricercatori dello stesso settore scientifico disciplinare aderiscono alla stessa Sezione.



Art. 7

(Funzioni delle Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento dei Dipartimenti, ciascuna Sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.

Art. 8

(Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore che provvede anche alla costituzione del seggio elettorale.
3. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
4. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
5. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione. Al termine di ogni anno accademico il coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed una relazione sull'attività prevista per il successivo anno accademico.
6. Il Coordinatore della Sezione è membro di diritto della Giunta di Dipartimento come indicato anche all'art. 20 che segue.

Art. 9

(Disattivazione delle Sezioni)

1. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 6, comma 5, per più di tre anni.

Art. 10

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.



Art. 11

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11 e 12 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, che potranno prendere parte alla discussione, senza diritto di voto, limitatamente al tema di loro interesse.

Art. 12

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno 7 giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati e comprovanti l'avvenuta ricezione dell'avviso.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante inserimento della stessa nel sito *web* del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. L'inserimento di argomenti all'ordine del giorno può essere richiesto al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva.
7. Modifiche e/o integrazioni all'ordine del giorno delle sedute che si rendessero necessarie dopo l'invio della comunicazione ufficiale, devono essere inviate preventivamente ai componenti del Consiglio di Dipartimento ed approvate dalla maggioranza degli aventi diritto all'inizio della riunione.
8. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
9. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
10. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi,



- preventivamente comunicati, o per legittimi impedimenti.
11. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 10, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'Organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
 12. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, distinti tra giustificati e non giustificati, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
 13. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive.
 14. Una copia dei verbali approvati, firmati e repertoriati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile, sul sito web del Dipartimento, secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

Art. 13

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. È istituita la seguente Commissione permanente:
 - a) Sicurezza
3. L'istituzione di nuove Commissioni permanenti, è stabilita dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera.
4. Ciascuna Commissione permanente è composta da un numero di componenti pari al numero delle Sezioni e da un componente della Giunta che assume il ruolo di Presidente nella delibera di cui al comma 5. Ogni componente del Dipartimento può far parte di una sola Commissione permanente. Alle Commissioni Permanenti possono partecipare su invito del Direttore del Dipartimento, senza diritto di voto, persone non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.
5. Le Commissioni permanenti del Consiglio, compreso il componente della Giunta che la presiede, sono proposte dal Direttore del Dipartimento sulla base delle candidature pervenute per ciascuna Commissione e deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di persone non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.



Art. 14

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, compresa la delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca e convenzioni.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 15

(Commissione di Indirizzo e Autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta dal Direttore del Dipartimento e da un numero di professori e ricercatori corrispondente ad un solo rappresentante per ciascuna Sezione individuati tra i membri della Giunta di Dipartimento. La composizione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento sarà altresì integrata da un membro di ogni Settore Scientifico Disciplinare afferente al Dipartimento non coincidente con i membri sopra individuati.
2. La Commissione può essere inoltre integrata con un massimo di 3 esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente.
3. La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, sentiti i Coordinatori di Sezione, e dura in carica quattro anni. I membri della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 16

(Commissione di Indirizzo e Autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento designa al suo interno un Presidente.



2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno 7 giorni di anticipo.

Art. 17

(Commissione di Indirizzo e Autovalutazione: competenze)

1. Alla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento spettano le competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 18

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento, della Giunta, e della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai Coordinatori delle Sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.
3. Il Direttore ha facoltà di convocare la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione congiuntamente alla Giunta al solo fine istruttorio e informativo.

Art. 19

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 20

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) da un numero di professori e ricercatori pari a tre membri per ciascuna delle Sezioni. Ogni Sezione elegge due membri da e tra i componenti



- della Sezione; il terzo è di diritto individuato nel Coordinatore della Sezione;
- c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d) due rappresentanti di studenti, dottorandi e assegnisti, eletti da e tra gli studenti, i dottorandi e gli assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento;
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
 3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno 40 giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
 4. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un solo nominativo da eleggere per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. b) e per un solo nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. c) e d). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
 5. Tra i professori e ricercatori che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. Per studenti, dottorandi ed assegnisti ci si attiene alle regole di Ateneo.
 6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro 7 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

Art. 21

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati, firmati e repertoriati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento, secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

Art. 22

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:



- a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 23

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del Coordinatore scientifico e, eventualmente di un Coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva deve altresì prevedere che il Coordinatore scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 24

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno cinque professori e ricercatori, appartenenti allo stesso o a diversi Settori Scientifico Disciplinari. Il Consiglio può consentire l'istituzione di Unità di ricerca con numerosità inferiori a quelle indicate, purché esse siano tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi della ricerca. Le Unità di ricerca possono



essere composte anche dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti.

2. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a tre Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Coordinatore scientifico.

Art. 25

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del Coordinatore scientifico di cui all'art. 23, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 26

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica e, in allegato, la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.



Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione le elezioni della Giunta sono indette dal Direttore entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le elezioni si devono svolgere nei sette giorni successivi. Entro il medesimo termine occorre procedere all'elezione dei Coordinatori di Sezione, che entreranno a far parte della Giunta.
2. Il Direttore indice nuove elezioni della Giunta, qualora la composizione della stessa, prevista dal presente Regolamento, risulti difforme da quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti. In tal caso, il mandato nella Giunta eletta ai sensi dell'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti, non è computato ai fini della rieleggibilità di cui all'art. 27, comma 10, dello Statuto purché abbia avuto una durata inferiore all'anno.
3. Nel caso previsto dal comma 2, le elezioni sono indette entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio dei componenti della Giunta transitoria di cui all'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 28

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi



Allegato A

Sezioni del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali

1. Il Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) è articolato nelle seguenti Sezioni, definite in base ad ambiti disciplinari:
 - a. Sezione Estimo ed Economia Agraria e Forestale
 - b. Sezione Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi
 - c. Sezione Foreste Ambiente Legno Paesaggio
 - d. Sezione Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche

- a) *Sezione Estimo ed Economia Agraria e Forestale*
I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/01 e IUS/03. Ha sede in Firenze, Piazzale delle Cascine, 18.

- b) *Sezione Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi*
I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/08, AGR/09, AGR/10 del Macrosettore concorsuale 07/C. Può includere docenti del SSD MAT/05.
Ha due sedi di riferimento in Firenze, in Piazzale delle Cascine, 15 e in Via San Bonaventura, 13.

- c) *Sezione Foreste Ambiente Legno Paesaggio*
I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/05 e AGR/06.
Ha sede in Firenze, in Via San Bonaventura, 13.

- d) *Sezione Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche*
I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/15 e AGR/16.
Ha due sedi di riferimento in Firenze, in Via Donizetti, 6 e in Piazzale delle Cascine, 24.